UN TESTAMENTO

CENNI STORICI DI PUJA :: ::

SACILE
TIPOGRAFIA EDITRICE E. BELLAVITIS
1930

UN TESTAMENTO

CENNI STORICI DI PUJA

SACILE
TIPOGRAFIA EDITRICE E. BELLAVITIS
1930

Puja, (*Appulea, Apulea, Pulzia, Puglia, Puggia, Puia*) piccola terra del Friuli, sentinella avanzata ai confini della Marca Trivigiana, viene ricordata per la prima volta in un documento del 1214. Ezzelino il Monaco, nell' atto di divisione tra i due fratelli Gabriele II da Prata e Federico I da Porcia e Brugnera, suoi nipoti, segnò come confine fra le due Contee il *fossum Appuleæ*, (Tajo) che entra in Maron verso ponente ([1]). Pochi anni dopo, cioè nel maggio 1228, essendo sorte delle differenze per le divisioni del 1214, coll' intervento dello stesso Ezzelino il Balbo, venne firmato a Puja un nuovo e definitivo concordio fra i Prata ed i Porcia - Brugnera ([2]). Puja, come quasi tutte le ville confinanti, è d' origine assai remota, medioevale, quantunque i documenti siano assai scarsi *ob temporis iniquitatem, et hostium incursiones et infidelium furorem, continuis temporibus in partibus istis* ([3]).

D' altronde poco ci servirebbero i documenti, perchè, come lo possiamo constatare dai pochi pervenutici, i documenti medioevali sono assai nebulosi per l' incuria dei compilatori dei medesimi nel precisare le date ed i luoghi ([4]). Ricordata l' origine di Puja, dobbiamo ricordare ancora quella dei suoi abitanti, i Pujatti. I Pujatti *(Ab Appulea, della Puia, Puyati, Pujati, Pojati, Pugliati, Puiatti)* ([5]) molto probabilmente presero il loro cognome dalla località e sono da rimandarsi tra le favole tutte le tradizioni popolari. Proviene il nostro progenitore dalle regioni danubiane o dal Tavoliere di Puglia ? Fu esso un barbaro

(1) Pujatti - Prata medioevale - Atto di Maron 21 settembre 1214.

(2) Ibid - Atto di Puja 21 maggio 1228.

(3) Istanza di Antonio Boarata parroco di Prata. - Archivio parrocchiale di Maron. Rot. B.

(4) Nicoletti - " Ducato del Friuli „ sulla voce " Forogiulio „.

(5) Mentre i Pujatti vengono chiamati " Ab Appulea etc. „ i non appartenenti alle nostre famiglie vengono detti - abitanti in la Puia - Vedi Documenti Archivio di Maron.

Scita ovvero un partigiano svevo sfuggito alla strage di Tagliacozzo? Ebbe egli, o no, il suo scudo bene inquartato? [1]. Queste sono tutte supposizioni, ed hanno per noi un' importanza molto relativa.

Mi sono prefisso di riportare in breve le notizie storiche del mio paese e della mia stirpe; devo attenermi, quindi, almeno nei limiti del possibile, alla storia. La storia si basa sui documenti e non sulle supposizioni e sulle leggende, le quali, quantunque rispettabili ed abbiano talvolta un fondo di verità, sono, tuttavia, sempre supposizioni.

I Pujatti sono di antica data; i primi, forse, di questi dintorni. Essi hanno veduto sorgere e tramontare più d' una famiglia; hanno assistito ai trionfi ed all' ultima rovina dei Prata [2], (1419) ed il loro cognome è intimamente collegato con lo sviluppo, non che con le vicende or tristi or liete della Villa omonima, così che i dolori e le gioie di quest' ultima sono ancora i dolori e le gioie dei primi. Austeri, di una bontà tutta naturale basata sur un fondo eminentemente religioso, attaccati al passato, lenti in tutte le novità, prudenti, economici, seppero conservarsi in ogni tempo buoni cittadini ed ottimi cattolici, rendendosi benemeriti della scienza e della religione. Al presente non è più così; con lo scomparire delle tradizionali cappe sono scomparse molte belle e care usanze, ed uno spirito nuovo incomincia anche qui, come altrove, a fare capolino, disertando i nostri focolari e le nostre Chiese ed inoculando nei cuori giovanili certi falsi principi. Ma non precipitiamo gli eventi.

Il primo Pujatti, ricordato dalla storia, è un certo Giovanni, vissuto, molto probabilmente, dal 1320 al 1380: Ognibene, suo figlio, figura in un documento del 1397 [3].

La Pieve di Palse, una delle più antiche e gloriose della Diocesi di Concordia, abbracciava tutto il territorio costituente oggidì le parrocchie di Prata, di Maron, di Tamaj, di Fontana-

---

(1) Antico scudo esistente in una famiglia Pujatti. Bipartito in senso verticale, con a destra una pantofola medioevale e le iniziali B. A. ed a sinistra una quercia con le iniziali B. C. Di provenienza ignota.

(2) Pujatti - Prata medioevale.

(3) 1397: 26 gennaio Padova: in Com. Pal. Ibiq. Omnebonus qñ Iohannis Puyati confessus fuit habuisse ab Antonio q. egr. medicinae doctoris mag. Boni a Flumine unam manziam. (Andrea Gloria - Mon. Univers. di Padova, tomo 2° N. 1967).

fredda, di S. Giovanni al Tempio (Campomolle), di Porcia e di Roveredo in Piano [1]. Le mutate condizioni dei tempi ed i nuovi bisogni delle popolazioni avevano spinto l'Autorità Ecclesiastica a migliori provvedimenti, smembrando territori e dislocando sacerdoti in cura d'anime. Così, verso la metà del secolo decimoquarto, Prata fu smembrata definitivamente dalla Matrice di S. Vigilio, ed all'inizio del decimoquinto le Cappelle di Maron, di Fontanafredda e di Roveredo in Piano furono erette in sacramentali con sacerdoti propri. Quantunque non fossero parrocchie ed avessero più d'un legame colla Matrice, tuttavia i sacerdoti, deputati all'ufficiatura delle medesime, esercitavano tutte le mansioni di parroco [2]. Il primo rettore della Chiesa di S. Michele di Maron fu p. Pietro (1430); lo seguirono Guglielmo, Duca [3], Antonio Morandino da Conegliano, Donato da Vigonovo e Battista da Parma [4].

I Pujatti, i quali, perchè soggetti alla giurisdizione di Prata, avevano frequentato finora le Chiese di Prata, approfittarono della prossimità della nuova Chiesa Curata ed entrarono in relazione coi nuovi Curati. Queste relazioni furono tanto intime, che i nostri maggiori, lasciati i Cimiteri di Prata, acquistarono in quello di Maron un'area per l'inumazione dei loro morti [5]. I Rettori di Maron si obbligarono di corrispondere al Parroco di Prata *la metà delle Cere, così anco de' soldi del secchiello* [6]. I morti chiamano i vivi, dice un antico adagio: i Pujatti incominciarono a frequentare la Chiesa di S. Michele di Maron, portandosi alla loro parrocchiale di S. Lucia soltanto per gli atti indispensabili.

Dal 1450 al 1762 la vita religiosa di Puja è strettamente legata a quella parrocchia e sente l'influsso dell'azione religiosa svolta dai parroci di Maron. Gante - Zammaria fu Bartolomeo Pujatti (5 marzo 1568) legò alla Chiesa di S. Michele di Maron *tre colucce* di frumento per la celebrazione di tre messe

(1) Degani - Diocesi di Concordia.

(2) Vedi Archivi di Maron, di Tamaj, di Palse ecc.

(3) Nel 1479 fu scacciato. Archivio di Maron - Rot. C.

(4) Nel 1500 fu ucciso nei pressi di Gaiarine. Archivio di Maron - Rot. C.

(5) Grave enim est, et procul omnino a Sacerdotis officio, praetium de terra concessa putredini quoerere. - Sinodo Gabrieli 1767.

(6) Registro de' Morti. Archivio Parrocchiale di Prata.

annue, *continuis temporibus per l' aia soa et dei soi defonti* [1]. L' esempio fu seguito dal fratello Bernardino, il quale lasciò *praedictae Ecclesiae S. Michaëljs singulis annis dimidium staj frumenti, ad hoc ut teneantur Camerarj quot annis celebrari facere pro anima sua in praedicta Ecclesia missas sex in die immediate succedente diei Commemorationis Defunctorum de mense Novembris* (29 marzo 1579) [2]. Domenico Pujatti fu Sebastiano, (28 maggio 1607) e Marco fu Zannetto (26 ottobre 1659) fecero altrettanto [3].

Da notizie ricavate dai diversi registri dell' Archivio Parrocchiale di Maron posso affermare che quattro o cinque erano già le famiglie Pujatti all' inizio del secolo decimosettimo, cioè quelle di Bartolomeo fu Gante, di Zannetto fu Bernardino, di Domenico fu Sebastiano, di Bernardino fu Pietro e di Martino fu Daniele [4]. Non mancarono i nostri di aiutare con offerte e con prestiti quella Chiesa, che tanto li aveva favoriti, e la presente fabbrica fu iniziata con denaro puiese [5].

Nel 1739 la S. Sede nominava alla parrocchia di Maron Don Giacomo Zotti da Portogruaro, il quale, investito dal Can. Gio. Batta Spagnol, provicario Concordiese ed Esecutore Apostolico, prendeva possesso della nuova Cura per procura, concedendo le più ampie facoltà al Parroco di Prata Don Domenico Fabro [6]. Il novello parroco non volle sentir parlare di quarta funeraria per i funebri Pujatti; disse e sostenne che i Pujatti, quamvis soggetti alla giurisdizione parrocchiale di Prata, tuttavia, quoad funera, dato l' antichissimo uso, dovevano considerarsi parrocchiani di Maron: negò, quindi, al parroco Fabro ogni diritto [7]. Il Fabro, offeso, citò il collega in Curia: fu istruito un processo canonico, che si chiuse colla peggiore dello

---

(1) Documento V in fine.

(2) Documento VI in fine.

(3) Vedi documenti VII e X in fine.

(4) Archivio parrocchiale di Maron - Regestario etc.

(5) Archivio parrocchiale di Maron - Registri fabbriceria.

(6) Giacomo Zotti nominato parroco di Maron con Ducale 9 gennaio 1739, seguita da Boll. Pont. 10 novembre 1739. Fu investito dal provicario Spagnol nel gennaio (17) 1740 ricevette il possesso da Don Antonio Querini, parroco di Visinale e Vicario foraneo di Palse, 4 febbraio 1740, e l' investitura civile nel nov. 1741.

(7) Archivio parrocchiale di Prata - Registro de' morti.

Zotti (1). Il Fabro, ringalluzzito per l' esito riportato, vittoria, invero, troppo salata (L v. 181) (2) pregò Don Valerio Pujatti (1682 - 1762) di valersi della sua autorità, persuadendo ai Pujatti di ricordare la loro soggezione alla Parrocchia di Prata ed il dovere, che avevano, di frequentare la loro Chiesa. Il Pujatti fece osservare la distanza tra Puja e Prata, le strade impraticabili durante la stagione invernale, la comodità della popolazione ed altro. Rispose il Fabro che a tuttociò si poteva provvedere con l'erezione di un Oratorio, animò il nostro a porsi alla testa e promise tutto il suo appoggio. Don Valerio non era più giovane, la strada da Puja a Maron gli pesava troppo, aveva più volte vagheggiato la possibilità di celebrare a Puja, ma temendo difficoltà e dispiaceri, non osò aprirsi con alcuno. Offertasi l' occasione di mandare ad esecuzione il suo progetto, non se la lasciò scappare, la caldeggiò, e l' affare fu fatto. Due istanze furono inoltrate successivamente al potere supremo di Venezia, (12 gennaio 1742 e 15 marzo 1743) (3) accompagnate dal nulla osta del Parroco (4), e con Ducale 11 agosto 1743 venne dato il desiderato consenso (5). L' Oratorio fu presto ultimato, (1743) fu dedicato alla Presentazione di Maria SS.ma al Tempio, sotto il titolo « Della Salute » e Mons. Erizzo con decreto 29 aprile 1744 ne permetteva l' ufficiatura, *servatis tamen servandis* (6). Qui incominciano le dolenti note.

Don Fabro prese a lamentarsi, quasi subito, col nostro Don Valerio : voleva dire e non voleva dire, notò certe incongruenze, certe infrazioni alle disposizioni vescovili circa l' ora della S. Messa ed il suono della campana nei giorni festivi. L' incidente sembrava appianato, quando un decreto vescovile (15 settembre 1744) impose al nostro di celebrare nei giorni di festa senza suono di campana e dopo l' inizio della messa parrocchiale, e proibì nei giorni medesimi qualsiasi funzione vespertina (7). Don Valerio pregò il parroco di fissare l' ora per

(1) Archivio parrocchiale di Prata - Registro de' morti.
(2) La lira veneta corrispondeva a L. 0,4814.
(3) Archivio parrocchiale di Prata - Rot. quest. Oratorio di Puja.
(4) Archivio parrocchiale di Maron - Rot. C.
(5) Archivio parrocchiale di Prata - ut supra.
(6) Archivio parrocchiale di Prata - ut supra.
(7) Archivio parrocchiale di Prata - ut supra.

la S. Messa, non potendo, certo, pretendere che i Pujatti si portassero per l'orario ogni festa alla parrocchia. Rispose il parroco che il decreto era chiaro e che le molteplici ed impreviste occupazioni non gli permettevano di fissare l'orario. Don Valerio, constatato il malanimo ed il subdolo agire del Fabro, non sprecò parole, tralasciò nei giorni festivi la pia pratica del Rosario, non suonò la campana e celebrò ad un'ora, che gli sembrava conveniente.

Incominciò allora tra Prata e Portogruaro un andirivieni di corrieri: da una parte accuse sovra accuse, dall'altra promesse e buone parole, finchè nella notte dall'1 al 2 maggio 1746 una mano ignota affiggeva alle porte dell'oratorio un decreto vescovile comminante la pena di sospensione a quei sacerdoti, i quali avessero osato celebrare di festa nel suddetto Oratorio prima della messa parrocchiale [1]. Puja non meritava tanto! L'ignoranza soltanto del vero stato delle cose potrà scusare Mons. Erizzo. Don Valerio convocò i Pujesi, proibì loro di portarsi alla parrocchia per qualsiasi motivo, inviò una lettera a Don Fabro [2], una seconda a Mons. Erizzo [3] ed una terza al Tribunale Supremo di Venezia [4], appellandosi dal Decreto vescovile. Sua Ecc. Contarini fece notare al nostro come l'appello non poteva essere preso in considerazione, trattandosi di materia ecclesiastica; lo pregava quindi, sempre se credeva, di presentare l'appello al Tribunale del Nunzio, ciò ché fu fatto. Ma qui la lite s'arrestò: s'intromisero alcuni amici, Don Valerio ritirò l'appello (27 febbraio 1747) e firmò un'accordo. La messa festiva, giusta quest'accordo, doveva essere celebrata, tanto d'estate come d'inverno, senza suono di campana ed un'ora dopo il levar del sole [5].

---

(1) Archivio parrocchiale di Prata - Rotolo quest. Oratorio di Puja.

(2) Archivio parrocchiale di Prata « 3 maggio 1746 - In fin tanto che faciamo togliere il tal, tal qual mal fatto partorire monitorio affisso sopra porte nostra Chiesa, perchè il Reverendo Arciprete, meriterebbe di tal titolo per tutte le finali, non resti sospeso, e perchè non sappiamo in qual funzione questa mane siate impiegato, mandiamo a domandar l'ora per celebrare la S. Messa in Puja, che tutti noi siamo anellanti del Suo Comando. Tutti li abitanti di Puja. »

(3) Archivio parrocchiale di Prata - ut supra - Don Valerio si lamenta col Vescovo e definisce il parroco Fabro « serpens latens in erbam » lett. 3 maggio 1746.

(4) Archivio parrocchiale di Prata - Rotolo quest. Oratorio di Puja.

(5) Archivio parrocchiale di Prata - Rotolo quest. Oratorio di Puja.

Don Valerio continuò ad uffiziare l' Oratorio della Salute, evitando tuttociò che poteva urtare la suscettibilità del Parroco. Un giudizio. Mons. Erizzo [1] fu uomo dotto e santo, come possiamo vedere dalla pubblicazione del Degani « Diocesi di Concordia », tuttavia i Pujesi non conservano di lui buona memoria. Il Vescovo avrà agito bene, ma quel suo fare un po' indeciso ha disgustato parecchi [2].

Il ministro della Serenissima addetto alla sanità, ad evitare i molti inconvenienti soliti ad accadere in occasione di tumulazioni, con proclama 5 febbraio 1762 ordinava « che non siano distratti li morti dalla giurisdizione del proprio natural parroco, ma siano sepolti nel cimitero della propria parrocchia ». Il proclama, come pure la lettera circolare dello stesso in data 24 maggio 1762, faceva un' eccezione in favore di quanti possedevano il sepolcro di famiglia [3]. Ai primi di luglio di quell' anno (9 luglio) morì una nipotina di Don Valerio, figlia di Gio. Batta Pujatti: fu tumulata a Maron, secondo l' antichissimo uso, ma Don Fabro, valendosi del proclama suddetto, la esumò e la trasportò a Prata [4]. Don Valerio, addolorato, spoetizzato, carico d' acciacchi e prevedendo prossima la sua morte, dettò al notaio Perissinotti il testamento [5] (27 luglio 1762).

Volendo provvedere in perpetuo all' ufficiatura festiva del caro Oratorio, causa di tante speranze e di tante delusioni, legò l' intera sostanza al nipote Don Giovanni fu Leonardo coll' onere perpetuo di cento messe annue, e volle garantita questa sua ultima volontà ipotecando ed assoggettando a perpetuo fideicommesso la sostanza medesima [6]. Clausola funesta per tante coscienze! Don Valerio conosceva assai a fondo lo spirito irrequieto ed accentrativo dei parroci del suo tempo. Aveva veduto la fine del beneficio di Tamaj e temeva pei suoi

(1) Iacopo - Maria Erizzo, veneziano, domenicano, vescovo di Concordia da 1724 al 2 - 12 - 1760.

(2) Sono ventidue le lettere del Vescovo Erizzo al parroco di Prata (1746: 11 - 28 marzo, 26 - 29 aprile, 1 - 3 - 5 - 6 - 10 - 12 - 16 - 19 - 24 - 30 maggio, 1 e 7 giugno, 5 - 6 - 9 - 17 - 25 luglio, 27 - 31 agosto) Archivio parrocchiale di Prata.

(3) Archivio parrocchiale di Prata - Registro de' morti.

(4) Vedi documento III in fine e Registro de' morti Archivio Prata.

(5) Vedi documento I in fine.

(6) Vedi documento I in fine.

beni una simile sorte [1], poichè l'articolo, che permetteva ai Vescovi, come delegati apostolici, di poter fare unioni perpetue di qualunque beneficio curato e non curato allo scopo di rendere migliori le condizioni economiche del Clero in cura di anime, veniva applicato su larga scala [2]. Di quì il guaio. Don Valerio Pujatti spirò il 1 dicembre 1762 e la sua salma, composta nell'arca dei parroci di Maron, ai piedi del patrono San Michele, attende, fiduciosa, l'Angelo della Risurrezione [3].

Lo seguì, alla distanza di venti giorni, il fratello Marco. Aveva disposto per testamento di venire inumato nel cimitero di Maron, presso le ceneri dei suoi maggiori. Don Fabro, a mezzo di Francesco Bortolotto e Giovanni Vecchiez, diffidò la famiglia del defunto, ed il Cappellano Antonio Gorgazzi, accompagnò, protestando, il cadavere ai confini [4]. Fu l'ultimo Pujatti sepolto a Maron. Quante lotte! Quante gelosie! Quali prepotenze! Parce sepultis! I Pujatti perdonano, ma non dimenticano. Don Giovanni raccolse l'eredità dello zio, ne disimpegnò personalmente l'onere inerente, e nel testamento dettato a Francenigo, in casa del Nob. Piovesana da Sacile (3 novembre 1798) ricordò agli eredi l'onere perpetuo gravante l'eredità di Don Valerio [5]. Vinto dalla cecità e colpito d'apoplessia, dopo lunghe sofferenze, cedette alla morte, (1718 - 28 luglio 1799) ed il suo cadavere dorme il sonno eterno nella Chiesa parrocchiale di Prata, nell'Arca vicina all'altare del SS.mo Rosario [6]. Valentino e fratelli Pujatti fu Giuseppe, nipoti di Don Giovanni, ebbero l'eredità dello zio, mentre Domenico e Don Giacomo, essendo divisi, non parteciparono dell'eredità del fratello.

Valentino ebbe una figlia, Margherita, che ne fu l'erede, e da essa la terra passò, come voleva il testamento di Don Valerio, a Valentino e Gio. Batta, discendenti di Angelo. Da Valentino, si crede in Angelo, Marcantonio, Bortolomeo e Gio. Batta,

(1) La questione Maron - Tamaj - Palse, sorta nel 1514 e terminata nel 1904, ebbe l'onore di quattro processi. Don Valerio Pujatti figura, quale teste, nell'ultimo (1759). Vedi Archivi parrocchiali di Maron, Palse e Tamaj.

(2) Conc. Lat. sess. IX de Ref. e Conc. Trent. Cap. V De Ref, sess, XXI.

(3) Vedi documento II in fine.

(4) Vedi Registro de' morti - Archivio parrocchiale di Prata.

(5) Archivio parrocchiale di Prata - Rot. quest. Oratorio di Puja.

(6) Archivio parrocchiale di Prata - Reg. de' morti.

e da Marcantonio in Valentino, Francesco e Giacomo, proavo dello scrivente [1]. I continui passaggi, il dividersi ed il suddividersi delle nostre famiglie, le condizioni economiche alquanto critiche delle medesime in seguito a dissesti e carestie [2] il precedente molto pregiudicevole creato da Don Domenico il Vecchio [3] (1738 - † 30 luglio 1820) e l'affievolirsi del sentimento religioso dispersero l'eredità di Don Valerio.

Diverse furono le affrancazioni da cent'anni a questa parte, e prima fra tutte quella di Don Domenico il Giovane (16 ottobre 1814 - 3 luglio 1865) pei beni acquistati nel 1813 da Don Domenico il Vecchio [4]. Alcuni, però, non so con quale coscienza, hanno creduto di passarvi sopra. È difficile identificare oggi i terreni soggetti all'onere delle cento messe annue, osserverà alcuno. È difficile ed è anche facile: è difficile perchè i terreni non erano allora contrassegnati da numero, (l'istituzione delle Mappe risale al 1806) ed è facile perchè, dall'inventario dei beni di Don Giovanni fu Leonardo, inventario esistente nell'ufficio censuario di Udine, e dalle vecchie denominazioni dei fondi, l'eredità può essere subito identificata. E l'Oratorio della Salute? Venuta meno la fondazione delle cento messe annue, l'Oratorio fu ufficiato quasi continuamente dai diversi sacerdoti, che Dio si compiacque di suscitare nelle nostre famiglie [5]. Nel 1905 fu iniziata la nuova Chiesa, la quale eretta

---

(1) Archivio privato di Don Giovanni Pujatti.

(2) Vedi Archivi famiglie Pujatti e documento IX in fine.

(3) Don Domenico Pujatti fu Antonio, (1738 † 30 luglio 1820) di coscienza un po' rilassata, acquistò nel 1813 parte dei beni ipotecati da Don Valerio, creò, con una sequela di contratti, la fortuna della sua famiglia. L'ultima domenica di luglio (1820), mentre si portava in sediolo alla parrocchia per i Vesperi, all'altezza dell'Oratorio della Salute, sbalzato di sedia, moriva quasi subito. Fu sepolto davanti alla porta maggiore della Chiesa di S. Lucia, presso il cancello di Ca' Memmo, oggi Brunetta. (Archivio parrocchiale di Prata Reg. de' morti).

(4) Archivi diversi delle famiglie Pujatti.

(5) Le nostre famiglie contano quattordici sacerdoti: Don Valerio e Don Giovanni, dei quali abbiamo parlato, Don Giacomo, Don Valerio II e Don Mattio dei quali conosciamo soltanto il nome e la paternità, Don Giuseppe Maria e Don Domenico il Giovane, dei quali ricorderò l'opera svolta, ed i seguenti:

Don Andrea Pujatti, (1814 - 23 marzo 1884) parroco di Corva (Archivio parrocchiale di Prata e di Corva). — Don Giuseppe Pujatti (11 novembre 1810 - 22 dicembre 1895) parroco di Visinale (Archivi di Prata e Visinale). — Don Domenico il Vecchio (1738 - 30 luglio 1820) Archivio parrocchiale di Prata. — Don Pietro Pujatti (1807 - 13 settembre 1846) parroco di Rivarotta (Archivio di Rivarotta). — Don Lorenzo Pujatti, fratello del precedente (1814 - 4 dicembre 1881) parroco di Rivarotta (Archivi di Rivarotta e di Prata). — Don Gio. Batta Maria Pujatti Parroco di Maron.

nel 1907 in sacramentale e nel 1910 in curaziale [1], fu dichiarata nel 1929, 1 aprile, Vicaria Curata indipendente [2].

Ricordiamo qui le nostre migliori intelligenze.

Giuseppe - Antonio Pujatti (1701 - 1760) medico insigne, successe al Knips - Macoppe nella primaria cattedra di medicina pratica a Padova e fu il primo in Italia a studiare la pellagra. Lasciò diverse opere apprezzate in latino ed in italiano. Sacile, che lo ebbe medico, intitolò a lui l'antichissima contrada Ruga e la R. Scuola Magistrale [3].

Anton - Gaetano Pujatti, Dottore in filosofia e medicina. Trattò sopra la vegetazione di alcune rape. Figlio del precedente.

Giuseppe - Maria Puiatti, figlio del medico e fratello del precedente (4 agosto 1733 - 15 febbraio 1824) Monaco benedettino, lettore di filosofia al Clementino di Roma, quindi professore di esegesi biblica all'Università di Padova, dove *excitavit incundissiman memoriam clarissimi Ioseph Antonii patris.* Profondo teologo, umanista, matematico, studioso di S. Agostino e felice espositore della S. Scrittura. Trattò argomenti diversi e lasciò una copiosa raccolta di scritti, che legò alla biblioteca del Seminario patriarcale di Venezia [4]

Domenico Pujatti, il Giovane, (16 ottobre 1814 - 3 luglio 1865) professore di filosofia e Rettore nel Seminario Concordiese. Di ingegno eletto, di cuore d'oro e di carattere fermo, meritò la predilezione dei vescovi Fontanini, Fusinato e Casasola e la stima del sommo filosofo Antonio Rosmini [5].

---

(1) Decreto N. 298 in data 16 febbraio 1910 (Archivio Curaziale di Puja). Degno di memoria: Pietro Pujatti fu Gio. Batta (1820 - 13 febbraio 1916), l'ultimo dei Pujatti, uomo di costumi integri e di grande autorità. Fu il creatore della Curazia di Puja ed amò i suoi compaesani, dei quali fu l'angelo tutelare. Morì nell'età patriarcale di anni 95.

(2) Decreto N. 527 in data 28 marzo 1929 (Archivio Curaziale di Puja).

(3) Galleria Lett. ed Art. più illustri, vol. II; Diz. Univers. di Geografetc; G. Vedova: Fasti Gynnasii Patavini, vol. I parte I; Nuova Encicl. Ital. vol. XVIII; Biogr. Univ. vol. XLVI; Ciconi, ecc.

(4) Gall. Lett. ed Art. vol. II; Dizion. univers. di Geog. etc.; G. Vedova - Fasti Gynnasii Patavini, vol. I parte I; Nuova enciclop. ital. vol XVIII; Biograf. univ. ant. e mod. vol. XLVI, Diz. Ricciano e antericciano, Vercelli 1794; Enciclop. Spagn. Espasa - Calpe S. A. vol. XLVIII, pag. 456; Diz. di erudiz. stor. eccles. vol. 97 del Moroni; Archivio di Subiaco, Arca XLII, n. 134. Subiaco - Cronaca o Memorie n. 1, pag. 146, 147, 157, 164, 165, 172, 173, ecc.; Catalogo dei Monaci di Subiaco; Scuola Cattolica - Luglio, agosto, settembre 1920.

(5) In occasione dell'ingresso del vescovo Niccolò dei Conti Frangipani, (1866 - 1872) furono pubblicate, a cura dei proff. del Seminario di Concordia, alcune delle lettere del Pujatti al Rosmini.

QUESITO.

« I possessori attuali di tutti o parte dei fondi affetti per il testamento di Don Valerio Pujatti in data 27 luglio 1762 dall' onere perpetuo di cento messe annue nella Chiesa di Puja, quantunque essi abbiano acquistato tali fondi a titolo oneroso, liberi da qualunque aggravio, sono essi tenuti giuridicamente od anche solo in coscienza all' adempimento della volontà del Testatore? »

* * *

Per poter dare un giudizio preciso sur una obbligazione giuridica qualsiasi è necessario distinguere l' obbligo giuridico naturale dall' obbligo meramente legale; e questa distinzione ci gioverà anche a facilitare il giudizio sulle responsabilità in *foro conscientiae.* Portando, dunque, l' indagine sulla domanda fatta se quei possessori, i quali acquistarono i fondi in parola, verso compenso, liberi da qualunque aggravio, siano per diritto *naturale* tenuti a rispondere degli oneri dei quali gli stessi sono gravati, giudico che lo siano.

Infatti, non si può trovare ragione *in natura* che ve li disobblighi. Quest' onere è reale e non personale, e l' onere reale è una qualità della cosa, che ne scema l' apprezzabilità, l' utilità e ch' è insita alla medesima, nè si può da essa separare. Chi acquistò una tale cosa senza tener conto nel prezzo di questo, se così vogliamo chiamarlo, difetto, non può fare altro che ripetere da chi gliela cedette un risarcimento relativo, mai pretendere che le sue supposizioni, o le dichiarazioni altrui, abbiano modificato la natura alla cosa. Questa resta sempre quello ch' è, indipendentemente dalle idee e dalle parole degli uomini.

Ma qualcuno potrebbe credere che il lungo decorrere del tempo e la buona fede del possesso possano aver modificato i rapporti giuridici, e far sì che, quanto esisteva per il passato, oggi non esista più. Benchè quest' opinione abbia dei rispettabili difensori fra i moderni, massime tra i laici, non si può

tuttavia ritenere nè in natura nè in coscienza. Ed infatti: abbiamo detto che l'onere reale è una qualità insita alla cosa, ma il tempo e l'intenzione del possessore sono cause affatto estrinseche, quindi non possono influire su quella.

I mutamenti della cosa possono venire originati ed aver luogo effettivamente nel tempo, mai però per il tempo, poichè il tempo non fa nulla, benchè tutto sia fatto in esso. E se il desiderato effetto non si può ottenere dal tempo, non lo si potrà ottenere nemmeno dall' intenzione dell' uomo. Se ciò non fosse, si dovrebbe cancellare da tutti i Codici e dall' intimo sentimento dell' uomo la qualifica di criminosa all' usurpazione della proprietà altrui, ed il comunismo non sarebbe più un' utopia, ma una realtà fondata sul diritto universale. La prescrizione, adunque, non può ammettersi *in natura*; ed il tempo, che con le sue fredde ali miete ogni cosa, non può, però, distruggere i diritti; questi sono eterni, come eterno è Dio, ch' è il loro autore. Quindi, una volta conosciuta la qualità d' una cosa, non si può più passarvi sopra in silenzio, non si può più impedire gli effetti della medesima, e perciò, *per diritto naturale*, vi è l' obbligo di rispondere dell' onere aggravante la medesima.

L' argomento, però, cambia aspetto se vogliamo attenerci alla pura legalità.

Il Codice Civile ammette che, dopo il decorso di trent' anni, uno possa impossessarsi della sostanza altrui e diventarne proprietario, ritenuto quanto è disposto nel capitolo della prescrizione che, cioè, lo si detenga a titolo valido, e se ne abbia il possesso (Codice Civile art. 2106, 2107). Quantunque lo Stato (art. 2114) ammetta la prescrizione anche per suoi beni patrimoniali, tuttavia la Chiesa, come tutti i vecchi Codici Civili, (can. 1509) insegna: Praescriptioni obnoscia non sunt: 1) Quae sunt iuris Divini sive naturalis, sive positivi; 3) iura spiritualia, quorum laici non sunt capaces, si agatur de praescriptione in commodum laicorum; 5) Eleemosynae et onera Missarum etc. (S. Congr. Con. 4 maggio 1705; 19 giugno 1788 - 20 dicembre 1879; Benedetto XIV De Syn. 1. III, c. 25; S. Alfonso Ho Ap. XV, 74.

La Chiesa, direte voi, s' adatta, per la prescrizione, alla legislazione civile delle singole nazioni. Certo; (can. 1508) *salvo*, però sempre *praescripto Can 1509 - 1510 - 1515 et seg.*

La Chiesa è una società perfetta, (can 100) e come società perfetta gode del triplice potere legislativo, giudiziario e coattivo (can 1553, 2214). Come società munita del potere legislativo, essa possiede un Codice, ed all'osservanza di questo sono tenuti tutti i suoi sudditi. Parlando della prescrizione, essa ammette la prescrizione centenaria e quella trentennaria, (can 1511) più il privilegio della pupillarità a favore delle persone morali, come le Chiese, i Benefici ecclesiastici *sine titulo*, le cause pie, ecc. (can 1509). Ammette ancora, quale *conditio sine qua non* alla prescrizione, la buona fede nel lungo ed indisturbato trentennario o centenario possesso (can 1512). Il privilegio dellà pupillarità per le persone morali sovraccennate fu riconosciuto nel passato da tutte le legislazioni civili, come la veneta e la austriaca, la quale ultima pone fra le persone privilegiate il Fisco, gli amministratori dei beni delle Chiese, delle Comunità e delle altre Corporazioni lecite (Codice Civile Austriaco articolo 1472).

La buona fede, poi, era richiesta ancora da tutti gli antichi Codici Civili. Il Ferreres, nel primo tomo del suo " *Compendio di Teologia Morale* „ dice: Dispositiones iuris civilis, in quantum bonam fidem non exigunt, aut eam tantum in principio possessionis exigunt, pro foro interno non valent. Ammesso che la buona fede ed il lungo trentennario possesso siano titoli sufficenti alla prescrizione in foro ecclesiastico esterno, ciò che non è, dobbiamo indagare se vi fu questa buona fede nel passato, e se vi continua al presente nei possessori dei fondi onerati dal testamento di Don Valerio Pujatti. La possiamo concedere per Don Domenico Pujatti (1) e per nessun altro. Don Domenico il Vecchio, zio di Gio. Batta Pujatti, il padre di Don Domenico il Giovane, acquistò nel 1813 da una delle famiglie nelle quali era passata, dopo la morte di Don Giovanni Pujatti, in forza del famoso testamento, l'eredità di Don Valerio, alcuni dei fondi *obnoxi* dall'onere delle cento messe annue.

È vero che Don Domenico acquistò quei fondi *liberi d'ogni peso*, e che fino al 1813 non s'era parlato gran che della famosa questione, dato che Don Giovanni, morto nel 1800, eseguì personalmente l'onere imposto dallo zio Don Valerio, ma

---

(1) Vedi documento n. 8.

è ancora vero che Don Domenico Pujatti, in *quell'epoca*, aveva la bella età di settant'anni, ed avrà certamente conosciuto quel testamento. È per questo ch'io dubito assai della buona fede di Domenico Pujatti e del di lui nipote Gio. Batta.

Ma siamo benigni, *difficile est juditium alienae conscentiae* (1), ammettiamo pure in Gio. Batta Pujatti questa buona fede. Ma dopo la scoperta del testamento di Don Valerio, avvenuta nel 1844, trent'anni precisi dall'acquisto di Don Domenico il Vecchio, (vedi accidentalità!) dopo l'affrancazione di Don Domenico il Giovane pei fondi posseduti dalla sua famiglia, affrancazione che sollevò in paese gran scalpore, possiamo noi ancora ammettere la buona fede in coloro che acquistarono in seguito i rimanenti fondi di Don Valerio? No.

Possiamo ammettere questa buona fede nei possessori attuali, i quali hanno ereditato tali beni dai loro maggiori? Nemmeno. L'abbiamo detto, e giova ripeterlo, *che quell'eredità resterà sempre quello che è indipendentemente dalle idee e dalle parole degli uomini.*

Il diritto romano ammette che la mala fides antecessoris semper impedit successorem a praesciptione, quando succedit ex titulo universali, e ciò per la semplice ragione, che l'erede rappresenta il defunto con tutti i suoi vizi e con tutte le sue virtù (Scavini II, 554).

Non possono, quindi, prescrivere nemmeno gli eredi, quantunque si sforzino di addossare ogni responsabilità ai loro pochi coscienziosi antecessori, (*furbi* in lingua povera) non lo possono al presente, non lo potranno nemmeno per l'avvenire. Una domanda: Una legislazione qualsiasi può con un semplice articolo annullare delle disposizioni d'un governo antecessore, massime quando questo suo atto può pregiudicare una terza persona? (can. 22) Il testamento di Don Valerio Pujatti fu steso in piena regolarità, come ci consta dalla legislazione veneta e dalle di-

---

(1) Francesco Petrarca a Pileo da Prata (8 giugno 1386). In questa lettera il Cantore di Laura chiama Pileo, già suo collega nel Capitolo di Padova, « aetate filii, charitate frater olim, dignitate iam pater amantissime. » Pileo da Prata fu amico ancora del Boccaccio, del quale possediamo una lettera ai Cardinali nella candidatura del Nostro al Patriarcato di Aquileia, dopo la morte di Lodovico Della Torre.

verse sentenze pronunciate durante il dominio della Serenissima (11 dicembre 1656 - Co: Ettore Savorgnan contro il Comune di Castelnuovo; 10 febbraio 1701 - Card. Ottobon contro Frussardo.) Osserverà alcuno: Qui si tratta di diritti affatto privati, in cui non hanno parte alcuna le persone morali, delle quali parlano i diversi Codici Civili ed il Codice Canonico; la Chiesa non v'entra che per pura accidentalità. Rispondo: se tanto il Codice Canonico, come i diversi Codici Civili, concedono il privilegio di pupillarità a quelle Chiese ed a quelle Cause pie, le quali hanno delle persone incaricate alla loro amministrazione ed alla loro custodia, *a fortiori* lo devono concedere nel nostro caso.

La S. Sede, in forza dell'articolo 28 del Concordato, stipulato l'11 febbraio 1929 col Regno d'Italia, accorda ampia condonazione a tutti coloro che, a seguito delle leggi italiane eversive del patrimonio ecclesiastico, si trovano in possesso di beni ecclesiastici (S. Penit 12 maggio 1929). Possiamo noi valerci di quest'articolo e così tranquillizzare la coscienza dei possessori dei fondi affetti dal testamento di Don Valerio? No. Il Concordato parla dei beni ecclesiastici incamerati, il Concordato parla di diritti pubblici, mentre qui si tratta di diritti affatto privati, in cui il diritto pubblico entra soltanto per accidens. Studiando bene il Concordato, constatiamo di leggeri com'esso, anzichè favorire, coll'articolo 28, i detentori in parola, rende, coll'articolo 29, la loro posizione assai precaria.

La seconda parte del quesito è la più delicata e presenta maggiori difficoltà. Invero, ponderando bene i rapporti nascenti da quel testamento e dai fatti successivi, gli unici rispondenti in faccia a Dio ed al Defunto dell'obbligo della celebrazione delle cento messe annue sono quelli, i quali, per titolo testamentario e con quest'obbligo, vennero in possesso dei fondi in discorso. Nell'atto di vendita hanno ingannato, o dirò meglio, hanno tentato d'ingannare Dio, il Defunto ed i terzi acquirenti. Vollero frodare tutti e pregiudicare. Quindi dovranno rendere severo conto del loro operato al Tribunale Supremo. Ma se i terzi acquirenti, per il tempo in cui hanno posseduto in buona fede, non possono venire rimproverati, una volta venuti a cognizione della volontà di chi ha disposto di quei beni, sem-

bra che possono difficilmente esimersi dall' osservanza. Poichè abbiamo detto *che l' onere reale è una qualità insita alla cosa, e che affetta la medesima; qualità che non manca di produrre i suoi effetti.*

Nessuno può cedere ad altri più diritti di quelli che ha, e quantunque, nei contratti fatti, siasi detto dal venditore che la vendita era *fatta libera*, tuttavia la sua parola non poteva dare a quei fondi una libertà che non avevano, essendo espresso volere del testatore che quella sostanza rimanesse *ipotecata e soggetta a perpetuo fideicommesso, nè che non possa farsi libera in alcun tempo, nè per qualsivoglia causa* (1). Le quali espressioni tolgono anche la possibilità dell' ipotesi che gli eredi del testatore abbiano continuato e continuino a far celebrare le messe ordinate e che, per ciò, si possano ritenere i fondi da essi venduti effettivamente liberi da ogni onere. Quest' onere è *assolutamente reale*, e non è nella facoltà di alcuno il cambiarlo in personale, perchè ciò pregiudicherebbe la sua qualità. Una serie di giudizi dell' antica Repubblica Veneta, degli altri Stati d' allora e della stessa Chiesa prescrivono che *l' onere reale debba convertirsi contro i fondi obnosci e loro possessori e non contro le famiglie appostate debitrici dagli antichi documenti*. È certo, pertanto, che anche *in coscienza* i fondi e non le persone devono rispondere. Ma un' ultima domanda possiamo farci: Essendo la sostanza garante divisa fra più detentori, a titoli differenti, sono essi tutti obbligati? Ed in quali proporzioni? Se vi è fra loro chi possiede tuttora in forza del testamento di Don Valerio, questi deve rispondere di tutto il peso, poichè il defunto ha aggravato tutta la sostanza e non ha dichiarato che quest' aggravio possa essere divisibile nelle singole parti.

Quindi, se per qualsiasi motivo fosse venuta meno una porzione della medesima, la rimanente è sempre vincolata a tutto l' aggravio. Che se questa è la conseguenza della cosa affetta dovuta al puro caso, a *fortiori* lo è quando l' alienazione sia avvenuta per volontà di colui, al quale venne legato il godimento della stessa. Nel caso, pertanto, in cui vi fosse chi detenga ancora parte dei beni legati per titolo testamentario, ed egli sodisfi e si obblighi a sodisfare in perpetuo, come di

---

(1) Documento I.

dovere, tutti gli acquirenti, a titolo oneroso e libero, sarebbero esenti da ogni responsabilità. Ma questa è una mera ipotesi: la sostanza è stata tutta alienata, e l'onere è caduto in dimenticanza.

La chiesa pupilla, però, non può ricevere detrimento dal fatto illegale ed arbitrario di chi era destinato a procurare il di lei benessere; ragione vuole, quindi, che ognuno abbia a rispondere pro rata della quota di cui è al presente in possesso. E' vero che l'onere reale è indivisibile, ed ogni benchè minima parte della sostanza gravata è soggetta a tutto l'aggravio, ma è vero ancora che in *origine* l'aggravio era proporzionato alla sostanza, e che, quindi, ciascuna parte della stessa era soggetta proporzionalmente. E poi, *in natura*, l'onere reale non è indivisibile, come non è indivisibile la sostanza. Stanno contro la indivisibilità dell'onere delle cento messe annue ed a favore della mia tesi i diversi accordi (affrancazioni) avvenute colla Chiesa dal 1846 a tutt'oggi. Riepilogando: non si dà prescrizione di sorta, massime in foro conscientiae, perchè noi sappiamo come in realtà sono avvenute queste alienazioni. Il contratto fu capzioso, tanto da parte del cedente, come da parte dell'acquirente.

Il cedente stimava di liberarsi dall'onere, liberandosi del fondo, e reputò virtù l'aver usato l'astuzia nel contratto; cedette, quindi, libero; l'acquirente, a sua volta, non volle saperne di oneri. S'accontentò egli d'una semplice parola, parola, che al cedente costava nulla, e che per l'acquirente è più che sufficente ad acquietare la sua delicata coscienza. Cosi una semplice parola ha la virtù magica, sempre secondo il giudizio dei due compari, di estinguere un diritto e di sanare un fondo insanabile.

La loro coscienza s'acqueta tanto più, dato che il Codice Civile non contempla affatto il caso. In questo caso, quamvis non obligentur a lege civili, tenentur tamen in coscientia. (S. Congr. Can. 26 aprile 1902; il Monitore: vol. 14 pag. 102; S. Penit 23 giugno 1844; in aegnimate il Cod. Civ. art. 902.) Insegna S. Tomaso: Qui mala fide possidet, est in continuo statu mortali; et quae sine peccato esse non possunt, nulla praescriptione firmantur (Th. in 4 d. 41. A. 5). Ergo: Nessuna

presunzione. Dura lex, sed lex. Con Dio non si presume impunentemente; presto o tardi cadremo nelle sue mani.

Per poter conoscere l'entità dell'onere gravante sulla propria sostanza, affetta dal testamento di Don Valerio, basterà ragguagliare il valore della intera possessione del testatore, e si avrà, così, la proporzione matematica, che il tutto sta allo intero onere, come la parte di quella sta ad una parte di questo [1]. Nel caso concreto, ascendendo l'intera sostanza di Don Valerio Pujatti, lasciata a Don Giovanni per la celebrazione di cento messe annue, a L. 18280 : 6 ed ascendendo il fondo posseduto da uno qualsiasi (sempre stimando i fondi al valore d'allora, più una parte dei beni mobili, oggi irreperibili) al valore di L. 2000, si avrà la seguente proporzione:

18280/6 : 100 : : 2000 : X

(1) La sostanza di Don Valerio Pujatti ascendeva a cinquanta campi circa più i beni mobili. Il campo era stimato allora L. 80 (vedi archivio parrocchiale di Maron) un cavallo da L. 240 a L. 320 (fiera di S. Urbano in Campardo, 25 maggio 1701 - vedi Co: Alfonso di Porcia) il frumento a L. 18 lo staio, il granoturco a L. 12 lo staio, il vino a L. 80 la botte, la legna grossa a L. 10 il passo, la legna di fascina a L. 20 il migliaio, i campi erano affittati a L. 8 l'uno (Archivio parrocchiale di Tamaj - anno 1758).

DOCUMENTO I.

(Archivio Don Giovanni Pujatti)

In Christi nomine: Amen. 1762, Indizione X.ma, giorno di martedì 27 Luglio in Corva nel mezado di me Nodaro presenti li sottoscritti testimonij.

Dove comparso il Reverendo Don Valerio Pujati q. Valentino della vila della Puglia sotto Prata sano per grazia del Signor Iddio della mente sua, senso, et inteleto, et anco del corpo, ma considerando in questa sua avanzata età quasi ottuagenaria la incertezza della morte, che è certa, e l'incerta, l'ora di questa, ne volendo mancar di vita senza prima aver ben ordinate le cose sue, e particolarmente per l'anima sua, a tale effetto disse esser venuto da me Nodaro per pregarmi di scrivere questo suo noncupatico Testamento perchè questo doppo la sua morte abbia a riportare una inviolabile esecuzione, e perciò ordina, comanda e dispone così dicendo.

In primo luogo col cuore contrito, ed umiliato alla SS.ma Trinità le chiedo col più intenso fervore possibile umilmente perdono di tutte le mie colpe, con le quali nel lungo scorso della mia vita avesse ardito di offenderla pregando l'Angelo mio Custode, la SS.ma Vergine Maria, e tutti li Santi miei Avocati, e Protetori d'intercedermi in questo poco resto di vita che fosse per concedermi di poter far varî et efficasj atti di vero amore verso il mio divin Creatore e Redentore per ottenere il perdono, anco gli ajuti necessarij nell' estremo punto che l'anima mia dovrà da questo corpo separarsi a comparire al tremendo Giudicio.

Il mio corpo reso che sarà cadavere desidero che sii sepolto nella Veneranda Chiesa Parrocchiale di S. Michiele di Maron nell' Arca dei R.R. Parrocchi, pregando a tal effetto la Carità del Molto Reverendo Parroco che sarà attuale di aderire a questa mia volontà, e perchè la sudetta Arca è bisognosa di una lapide voglio per tale oggetto che dal mio Erede infra-

scritto sii imediatamente esborsate L. 22 al sud.o Rev.do Parroco quando io prima della mia morte non facessi tale divisato esborso; desiderando di essere quì sepolto *stantechè li miei predecessori sono tutti sepolti in questa Parrocchia per lo spazio di trecento e. più anni.*

Per il mio funerale ordino solo che siano proveduti quatro torzi di libre 3 l'uno, e sei candelotti di libre una l'uno, quattro de quali dovranno esser riposti all'Altar maggior, e due all'altar del SS.mo Rosario volendo che tutto abbia a servire per far il triduo di messe dodeci al giorno; cioè N. 12 il giorno della mia tumulazione, et altre dodeci al giorno nelli due susseguenti giorni per li quali dal mio Erede, e Commissario dovrà esser contribuita la solita conveniente elemosina. Parimenti voglio che sia celebrate, e fatte celebrare messe N. 12 nell'Anniversario senza diminuzione della messa festiva, che sarà qui sotto ordinata. *Voglio inoltre e comando che nell' Oratorio della Puglia da me ereto, bensì con qualche ajuto dell' altro Consorzio, ma la maggior parte col mio dinaro sianno annualmente imperpetuo fatte celebrare messe cento, dico N. 100 in tutti li giorni festivi dell' anno suplitti questi in altri giorni di devozione al compimento di detta summa per la quale annuale officiatura intendo e voglio che tutta la mia eredità resti impoteccata e soggetta a perpetuo fideicommisso ne che non possa farsi libera in alcun tempo ne per qual si voglia causa ma sempre soggetta alla perpetua officiatura delle sudette ordinate messe cento.*

Item lascio iure legati a Valentim e Gio. Batta Fratelli Pujatti miei Nipoti q. Angelo fù mio fratello benchè divisi da tanto tempo due campi di Prado in Ghiran cioè un campo per cadauno da essergli liberamente subito consegnati dall'infrascritto mio Erede, e ciò per contrassegno del mio amore. Item ordino, e voglio che dal mio Erede, e commissario infrascritto rimosso qualunque pretesto in qualunque tempo, e caso, sia pagata a M. Antonio Murelon la piantaggione da esso fatta nelli campi di mia ragione che lavora alla metà. Item ordino, e comando che dall'infrascritto mio Erede siano subito contati li ducati cento corenti da L. 6 : 4 a D. Giacomo Venier marito di Anzola mia nezza promessogli al tempo del suo matrimonio, e quando non venissero da me pagati prima della mia morte.

Erede, Commissario et esecutore del presente mio testamento, detrato quanto ho disposto, e quei debiti che a me aspettassero, e che fossero al tempo della mia morte, voglio et intendo che sii il Rev.do Don Giovanni mio Nipote q. Leonardo fù mio fratello, cioè della mia porzione, ch' è la terza parte di tutta la Comune facoltà, intendendo, e volendo, che questa resti condizionata sotto perpetuo fideicomisso cosichè esso Don Giovanni abbia solo a godere gli usufruti di questa, vita sua durante, *coll' obbligo sempre di uffiziare, o far uffiziare le sudette messe 100 nel sopradetto oratorio.* Concedendo al *medesimo* la libera facoltà di *potter ellegere e sostituire,* dopo di esso altro *Sacerdote* o secolare della famiglia *discendenti* che sarà da egli *conosciuto più savio,* più giudizioso, e più timorato di Dio acciò abbia ad eseguire e far eseguire la sudetta mia volontà riguardo l' offiziatura di dette messe, e così successivamente con tale ordine in perpetuo. *E se detto mio Nipote Don Giovanni mancasse, o trascurasse la detta uffiziatura, o pure, li successori di esso, e successori susseguenti voglio in questo caso, che gli due miei Nipoti Valentin, e Gio. Batta q. Angelo e successori loro vadino al possesso di tutta la mia facoltà, sempre però colle condizioni et obbligazioni sopradette.* Avendo solamente disposto del terzo della facoltà Comune quantunque avrei potuto disponer miglioramente perchè gli miei acquisti sono di maggior rilevanza, però volendo io riguardare con amore, e carità anco gli altri miei Nipoti figli quondam Leonardo, e Marco altro mio fratello, così non ho avuto disponere se non della terza parte nel modo e forma da me nel presente mio testamento.

Volendo proveder a certi inconvenienti disdicevoli al stato presente della famiglia che grazie a Dio non à bisogno di procurare guadagni in tal modo, ne di tal natura, e perciò intendo e voglio che siano dismessi li staloni da razza voluti finora a forza da Domenico mio Nipote, onde proibisco assolutamente allo stesso, e altri miei Nipoti, e successori loro di non tener in Casa tal sorta di animali, altrimenti contrafacendo, voglio che questi siano privi del benefizio che potessero riportare dopo la morte di Don Giovanni mio Nipote sudetto, onde dopo di esso, non abbianno questi a succedere nella mia Eredità aggravata come di sopra, ma suceder dovrà gli altri miei Nipoti

sudetti Valentin, e Gio. Batta q. Angelo, e successori loro sempre però colle medesime condizioni et obbligazioni. Inter da me Nodaro de' Luoghi Pii et legati ad Pias Causas. R. Non voglio far altro, ma disse, intendo e voglio che questo sia il mio ultimo Testamento et ultima volontà quale si per testamento valer non potesse, vaglia per codicilo e per donazione inter vivos vel causa mortis; revoco et annullo qualunque altro Testamento, Codicilo, donazione ed altre carte che fate avessi, in ogni e qualunque precedente tempo, e negli atti di qualunque Nodaro. Intendendo, e volendo fermamente, che questa sii la mia volontà ultima et ultima disposizione, e ciò a Gloria dell'onnipotente Iddio, pregandovi Signor Nodaro se mai sia possibile pubblicar il presente sopra il mio cadavere prima di essere sepolto.

Presenti il Molto Rev.do Signor Don Benedetto Abbruzzi Pievano di Corva, il Rev.do Don Antonio Damiani q. Rinaldo, Valentino Morasso q. Domenico, Zuanne Martin q. Gregorio, Antonio Marson q. Nicolò, tutti di Corva testimoni noti, chiamati, e dal sudetto Signor Testatore di propria sua bocca pregati, li quali sono stati da me Nodaro cioè li sudetti due sacerdoti avertiti del debito della taciturnità, e segretezza et agli altri secolari datto il giuramento formaliter.

Addì 3 Decembro 1762 nell' Oratorio della Puglia.

Così istando M. Marco Pujato et il Rev.do Don Giovanni pur Pujati, fratello et Nipote respetive del quondam Don Valerio l'altro jeri desonto alle ore 4 c. hò pubblicato il sopradetto testamento sopra il Cadavere dello stesso, molti ascoltanti e particolarmente presenti. Il Signor Gio. Batta Tosi q. Santo di Portobuffolè, il Signor Mattio Tommaselli di q. Zuanne di Maron testimoni.

P. V. A. Not. Aloysius Perissinoti extraxit et scripsit Corve praemissum testamentum ex attis suis, et solito signo in fidera roboravit.

DOCUMENTO II.

(Archivio Parrocchiale di Maron - Libro dei Morti dall' anno 1710 all' anno 1780)

Il Rev.do Sac.te Don Valerio Pujati dalla Puglia di Prata di anni 80 c. confessato e replicat reconciliato da me Ant. Trevisan Piev.o di Maron, comunicato, e munito dell' estrema Unzione dalli Capell.i di Prata, con Benedizione Spirituale etc. passò da questo all' eterno soggiorno il p.mo del seg. mese, alle ore 4 di notte, e fu secondo l' antichissimo costume di tutti i suoi maggiori e di tutti gli abitanti della Puglia, sep.to come sacerdote nell' Arca dei Piev.i di q.ta Villa da me sottoscritto Ant. Trevisan Piev.o

DOCUMENTO III.

(Archivio Parrocchiale di Maron - Libro dei morti dall'anno 1710 all' anno 1780)

11 luglio 1762. Il Signor Pievano Fabro di Prata innanzi il levar del sole rubò una bambina di Batta Pujato, morta ier l' altro, per tegnersela nel Cemeterio di Prata. Cosa nuova, e non più veduta da quatro secoli in quà.

Don Antonio Trevisan Pievano

DOCUMENTO IV.

(Archivio Parrocchiale di Maron - Rotolo processo B.)

12 gennaro 1742 - Prata: Faccio fede giurata io sottoscritto qualmente la Villa della Puggia di questa Parochia è distante da questa mia Chiesa Parochiale di S. Lucia miglia due circa, e che ne' tempì massime del verno, le stradde che collà conducono, sono assai malagevoli, ond' è che molti di quella Villa, specialmente i causevoli, debbono star molte volte senza Messa nei giorni festivi. Che però desiderando essi miei Parochiani di erigger un' Oratoro pub.co per la S. Messa per quanto stà in me vi acconsento, e reputo necessaria tal erezione. In quorum

Prè Domenico Fabro Pievano di S. Lucia m. pr. et sigillo Eccliae:

DOCUMENTO V.

(Archivio Parrocchiale di Maron - Regestario pag. 190)

Adì 5 marzo 1568: Gante della Puja, venendo a morte, lasciò coluce tre di frumento alla Luminaria di S. Michiel di Maron, con obbligation ai Camerari di detta Luminaria siano obligati ogni anno continuis temporibus far celebrar adì 5 di marzo Messe N. 3 (tre) per l'anima sua e dei soi defonti, al qual fitto obligò tutti li soi beni.

DOCUMENTO VI.

(Archivio di Maron - Regestario pag. 169)

In Dei Aeterni Noie: Amen. Anno Dni 1579, Ind.ne 7.ma die 29 mensis Martij, actum Appuleae, in Domo infrascripti testatoris pntibus tribus infrascriptis.

Ibi Bernardinus ab Appulea qu Bartholomaei, existens in lecto in thalamo suae habitationis valetudine corporis deten[s], mentis tamen, sensus, et intelectus Dei gratia compos, meditans vitæ humanae fragilitatem dubiosque mundi eventus, sciens nil certius morte, et nil incertius ipsius horae mortis, intendens etc.

Deinde vero iure legati reliquit, relegavit Luminariae praedictae Ecclesiae S.ti Michaëlis singulis annis dimidium staij frumenti ad hoc ut teneantur Camerarij quot annis celebrari facere pro anima sua in praedicta Ecclesia missas sex in die immediate succedente diei Commemorationis Defunctorum de mense Novembris, et hanc dixit, et esse voluit suam ultiman voluntatem, quam valere vult, et intendit jure textamenti, et si non jure testamenti valeat saltem jure legati vel Codicillorum, donationis causa mortis vel cuiuslibet alterius ultimae voluntatis at laudem Dei onnipotentis. Testibus Liberale Agnetis de Pratta, Baptista qu Iosephi de Turri de Mosto nunc degenti in loco Brosetti jurisdictionis Prattae, Bapta qu Nicolai Morandi de Marono, Matheo qu Donati Miani de dicto loco, ac Dominico qu Salvatoris Ros Monarij de Phaëtto dextrictus Oppitergii.

Suprascriptam partem testamenti omissis notis ac protocollo g. sp. D. Io: Baptae de Girardis Notarii Brugnariae Dominicus Plovesana Imp. duct Not. fideliter exemplavit et in fidem se subscripsit et solito signo ad majus robur etc.

DOCUMENTO VII.

(Archivio di Maron - Regestario pag. 160)

Adì 28 maggio 1607 - Nella Puglia sotto Pratta.

Dove ritrovandosi M^r Domenego fig.lo del qu Bastian della Puglia in leto amalato del Corpo, ma però sano di mente, et intelletto, ha rogato me Gio. Batta Marta Capellano di Pratta à dover notar la sua ult.ma volontà, et p.a raccomanda l'aia sua all' Onnipotente Iddio et a tutta la corte Celestiale et per ragion di legato lascia alla Fabrica di Maron sotto Brug.a form. staia q.ta 1 q.i 1, cioè quarta una, ed un quartaruolo che gli sia data dalli Suoi Eredi ogn' anno, et che li Comararij di detta Fabrica siano in obligo di farli celebrare ogn' anno messe quattro per l' aia sua, et di tutti gli suoi morti; a' questo obligando tutti li suoi beni.

Iten lascia a D. Lucia sua moglie et fig.la del qu Mattio De Filippo dalli Cevolini, Donna, Madona et usufruttuaria vedovando et vivendo castamente, et se vuole star in casa di detto testador, havendo anco cura delli suoi figli, et che non debba dar fuori di casa della sua robba, et in particolare alle fig.le del suo primo marito, et che mancando di cadauna di queste cose pr.e che li suoi Heredi li possino dar la sua dota, et farla partir de casa senza contradittion alcuna. Heredi poi universali vuole et intende che sia suo fig.lo, il quale, se morirà vadi a chi s' aspetta, et che la sua fig.la e che vive maritata, come si usa, et se la detta sua consorte fosse grossa, et partorisse un figlio, che siano Heredi eguali all' altro suo fig.lo, et questo disse esser l' ultimo suo testamento, et ultima volontà, il qual, et la quale se non valerà per ragion di testamento, vaglia per ragion di Codicillo o qual si voglia altra dispositione, che meglio valer possa.

A questo suo ult.mo test.o et volontà furno presenti m. Zanetto della Puja, Pasqualin del Barsè, Silvestro fig.lo de

Iacomo da Varda stà a Maron, Iseppo de Zannut, Mazon da S.o Andr.a, Venturin Peressinot stà alla Puja, Tomè et Mattio fratelli de Zuanne della Puja.

Suprascripta omnia e alio papyro fol: scripto manu propria adm. Rev.di Dni: Pbri Io: Bapta Martha Curati S.ae Luciae de Pratta, Simon Beltrandis fig. Dni Marii publ. Imp. not. Valvasoni comorans Prattae esctr. ad requisitionem R.di Dni Pri Pasqualini Blasotti de Marono, et se in fidem cum sui tabellianatus signo de more sub. Die sabb 29 Decemb. 1607.

DOCUMENTO VIII.

(Archivio Don Giovanni Pujatti)

Illustrissimo e Rev.mo Monsignore,

L'ossequioso sottoscritto angustiato nella propria coscienza da grave dubbio, osa ricorrere alla Vostra sapienza per intercederne la soluzione.

Nel 1762 Don Valerio Pujatti con testamento in piena regolarità instituiva suo erede universale Don Giovanni Pujatti suo nipote coll'obbligo, che egli voleva guarantito su tutta la sostanza lasciata, di far celebrare 100 messe annue. Quella sostanza passò per contratti successivi, onerosi, in mano di terzi possessori. Fra essi havvi pure il genitore dello scrivente, che fin dal 1813 ne comperava una porzione libera da qualunque peso, ignorando l'aggravio dal quale era affetta. In questa ignoranza versò egli fin oggi. Ma per un'accidentalità venuto ora a conoscere il testamento di Don Valerio e l'identità del fondo da lui acquistato con quelli appartenenti ad esso testatore, non sa se per la buona fede del suo acquisto, e per il lungo trentennario possesso, possa *ritenersi in coscienza* sciolto dal vincolo che gravitava sul fondo da lui acquistato. Nessuno meglio della Vostra Signoria Illustrissima può decidere questo argomento, e perciò umilmente domando che vogliate colla Bontà che Vi distingue accogliere la sua preghiera ed emmettere il Venerabilissimo Vostro giudizio sul quesito: *Se quelli i quali hanno acquistato a titolo oneroso e liberi da ogni peso i fondi in origine affetti all'onere testamentario di 100 messe, sieno oggidì tenuti a soddisfare a quest'onere proporzionalmente al quantitativo dei loro possessi attuali.*

La Vostra decisione Ill.mo e Rev.mo Monsignore, sarà legge per l'umile scrivente, e varrà a mettere in quiete la di lui agitata coscienza.

Infrattanto col più profondo rispetto e sentita gratitudine ho l'onore di baciarvi le mani.

Dev.mo Don Domenico Pujatti Rettore
nel Seminario Vescovile di Portogruaro

DOCUMENTO IX.

(Archivio di Maron - Libro dei Morti 1781 - 1850)

Pro Memoria: Il giorno 25 venendo al 26 Dicembre 1836 fù un tempo così stravagante che non v'è memoria d'uomini che vi sia stata una notte simile a quella, poichè dirottissima fu la pioggia che l'acqua del Maron arrivò ad inondare più della metà dell'orto del beneficio, ed unita a quella del Taglio sormontò la strada pubblica ed asportò diversi depositi di Ghiaia; impetuosissimo fu il vento, tuoni e lampi che spaventavano, la grandine caddé copiosa a tre riprese, e sotto il paese, nelle basse del Sig. Trevisan, una saeta squarciò dalla sommità fino a terra un altissimo pioppo, volgarmente detto talpon. Memorie tutte degne d'esser registrate.

DOCUMENTO X.

(Archivio Parrocchiale di Maron - Regestario pag. 243)

1659: ali 26 di ottobre, die dominica. Si dichiara per il presente scritto, e nota, come ser Marco figl.o fu del quondam M. Zanetto della Puja per sua devot.e et carico dell'aia sua instituisce un legato di messe doi ogn'anno da esser dette ogn'anno dal Rev.do Curato, et successori p. l'aia sua et suoi defonti, dando per esso legato ducati X da L. 6 g 4 per ducato, et quì alla p.ta de testimoni ha nomerato et effettualm. ha contado essi danari a ser Benedetto Biasotto Cameraro dell'anno pnte acettante, ricevente et imborsante esso danaro como Giurato della Luminaria della Ven.da Chiesa di S. Michiel di Maron da esser poi restituiti à prò, et ben.fzio di essa Chiesa dal

med. ser Marco, et di pregare me Prè D.co Meduna, che per carità fassi q.ta nota per sodisfare dell' una, et l' altra parte, et così a laude del Signor Idio, pnti Valentin Varuzza et ser Francesco Trucol deto Moret....

DOCUMENTO XI.

(Archivio Parrocchiale di Prata)

Da che i Pujati abitano nella Puglia, Villetta soggetta a questa Parrocchia, sono stati sempre soliti di portar a seppellir i suoi Defonti nel Cim.o di S. Michel di Maron, corrispondendo la metà delle Cere, così anco de' soldi del secchiello sempre, sino al Parroco Zotti, cui venne il zamoro di negarmi si fatta porzione di denaro; mi convenne di farlo citar in Curia Ep.ale, e finalmente il Rev.mo Rivalta Vicario Generale di Mons. Erizzo giudicò a mio favore, come si vede nel Processo esistente nella Cassa delle Scritture di questa Chiesa, con di spesa per altro in questa frottola di L. 181.

Quando il Magnifico Ecc.mo *alla Sanità* per replicati disturbi, che gli venivano recati per occasione delle tumulazioni in Cemeterii stranieri, è venuto in deliberazione di comandar col proclama 5 feb. 1762 « Che non sieno distratti li morti dalla Giurisdizione del proprio natural parroco, ma sieno sepolti nel Cimitero della propria Villa, alla quale sono soggetti, a riserva soltanto di quelli, che avessero sepolcri in Chiesa di aliena giurisdizione, che potranno in questo caso solamente aver arbitrio di farlo colla pratica delle convenienze dovute al proprio Parroco e co' metodi che sono soliti in questi casi, non intendendosi mai per i sepolcri le tumulazioni nelli Cimiterii, che non stabiliscono diritto di dominio. »

E ciò sia notato a perpetua memoria della cosa.

Don Domenico Fabris parroco di Prata.